



FONDO COMUNI CONFINANTI
(legge 23 dicembre 2009, n. 191 e s.m.i.)

REGOLAMENTO DEL COMITATO PARITETICO PER LA GESTIONE DELL'INTESA

Art.1

Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato in data 11 febbraio 2015, ai sensi dell'art. 2, comma 4 dell'Intesa di data 19 settembre 2014, concernente la gestione delle risorse finanziarie di cui all'art. 2, comma 117 comma 117 bis della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e s.m.i., è nel presente testo aggiornato e adeguato alle modifiche dell'Intesa, sottoscritta in un nuovo testo l'11 giugno 2020, con efficacia dal 26 giugno 2020.
2. Il Regolamento disciplina la programmazione degli interventi fino al 31.12.2027 ed in particolare:
 - a) disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato paritetico e della Segreteria tecnica;
 - b) definisce le modalità di gestione dei progetti approvati e finanziati nelle annualità 2010-2011 e 2012 dall'Organismo di Indirizzo e delle relative risorse, nonché le modalità di gestione degli interventi previsti dall'art. 6 dell'Intesa;
 - c) fornisce indicazioni finalizzate ad una migliore interpretazione e attuazione dell'Intesa.

Art. 2

Definizioni

Ai fini del presente Regolamento, si chiariscono le seguenti definizioni.

1. La parola "ambito" assume tre diverse accezioni:
 - a) "**ambito territoriale**" (art. 5, comma c.1) e c. 4) del presente Regolamento): area compresa all'interno di una stessa Provincia di, Belluno, Vicenza, Verona, Brescia e Sondrio, interessata da un intervento strategico (art. 6, comma 1, lettere a), b), c) dell'Intesa), definito altresì – d'area vasta, o strategico;
 - b) "**ambito ottimale**" (art. 6, comma 1, lettera a) dell'Intesa; art. 10, comma 1, ultimo cpv. Regolamento; art. 11, comma 1, e comma 2, Regolamento): porzione di territorio, avente

caratteristiche morfologiche, sociali ed economiche simili a quella dei comuni confinanti e contigui, sita all'interno di una stessa Provincia di Belluno, Vicenza, Verona, Brescia e Sondrio e interessata da un intervento d'area vasta;

- c) **"ambiti di intervento"** (art. 12 Regolamento per i progetti di cui all'art. 6, comma 1, lettera d); linee guida - Allegato C per progetti di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b), c): settore economico- sociale al quale deve riferirsi l'intervento o il progetto di cui si chiede il finanziamento.

2. Con la locuzione **"area territoriale"** di competenza di ciascun Ufficio referente, si intende un'area territoriale coincidente con la Provincia di Belluno, Vicenza, Verona, Brescia e Sondrio.
3. L'elenco dei Comuni confinanti, e l'elenco dei Comuni confinanti e contigui, rispettivamente gli allegati A e B, sono aggiornati alle comunicazioni ufficiali pervenute alla data di approvazione del presente Regolamento, fatte salve le eventuali successive istituzioni di nuovi Comuni e/o le eventuali fusioni fra gli stessi.

Art. 2 bis

Risorse finanziarie e riparto

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 117 della L. 191 del 2009 e dall'articolo 5 dell'Intesa il Fondo Comuni Confinanti gestisce annualmente la programmazione di interventi per 80 milioni di euro.
2. Le somme di cui al comma 1 sono accertate con riferimento agli stanziamenti nei bilanci delle Province autonome di Trento e Bolzano per 40 milioni di euro ciascuna. L'erogazione delle somme sulla Contabilità Speciale del Fondo Comuni Confinanti avviene in forma paritaria da parte delle due Province sulla base dei fabbisogni di cassa e al progressivo esaurimento delle risorse giacenti sulla contabilità speciale.
3. Annualmente, in una unica soluzione entro il mese di marzo, Il Fondo Comuni Confinanti comunica al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato le somme erogate da ciascuna Provincia autonoma con specificazione dell'annualità di riferimento.
4. Le risorse annuali di cui al punto 1 sono così ripartite:
- a) per gli interventi di cui alle lettere a) b) e c) dell'art. 6 comma 1 dell'Intesa, euro 54.372.000,00;
 - b) per gli interventi di cui alla lettera d) dell'art. 6 comma 1 dell'Intesa euro 24.000.000,00;
 - c) per le finalità di cui alla lettera e) dell'art. 6 comma 1 dell'Intesa, complessivamente euro 1.628.000,00 di cui c1) euro 800.000,00 per le funzioni di Segreteria Tecnica; c2) euro 828.000,00 per le funzioni degli Uffici referenti.

Art. 2 ter

Modalità di intervento

1. Le modalità di intervento disciplinate dal presente Regolamento sono quelle previste dall'art. 6, comma 1 dell'Intesa, alle lettere:
 - a) interventi riferiti ai territori dei Comuni confinanti e contigui di natura strategica;
 - b) interventi a valenza sovraregionale sempre riferiti ai territori dei Comuni confinanti e contigui;
 - c) interventi previsti da bandi europei;
 - d) interventi a favore dei soli Comuni confinanti per un importo annuo di 500.000,00 euro ciascuno;
 - e) funzionamento della Segreteria tecnica, dello Sportello Centrale e degli Uffici referenti.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2 le modalità d'intervento disciplinate dal presente Regolamento riguardano: – per gli interventi di cui alle lettere a), b) c): - i bandi ex ODI per gli anni 2010-2012; - le programmazioni strategiche o di area vasta per il periodo 2013 – 2018; - le programmazioni strategiche o di area vasta per il periodo 2019 – 2027; – per gli interventi di cui alla lettera d): - gli avvisi riferiti alle singole annualità per il periodo 2013-2019; - gli avvisi riferiti alle singole annualità adottati ai sensi della nuova Intesa del 2020 per il periodo 2020 – 2027.
3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 117 bis, lettera a) della L. 191 del 2009, a far data dalla programmazione strategica o di area vasta per il periodo 2019 – 2027 la quota riservata agli interventi a valenza anche sovraregionale di cui all'articolo 6, comma 1 lettera b) dell'Intesa è fissata in una percentuale, anche disgiunta per anno e per ambito territoriale, ricompresa tra il limite minimo del 10% e il limite massimo del 20% calcolato sulla disponibilità finanziaria annua di cui all'articolo 2 bis, comma 4 lettera a).

Art. 2 quater

Modalità di intervento straordinarie

1. Per far fronte ad incrementi di costi dovuti a circostanze economiche e sociali eccezionali ed imprevedibili di carattere generale relative, in particolare, alla pandemia da COVID-19 e ai conflitti in Ucraina e Israele e/o per garantire il completamento o la piena funzionalità degli interventi di cui all'art. 6, comma 1, lett. a), b) e c) dell'Intesa finanziati nella programmazione 2013-2018, nonché l'adeguamento per incremento costi e/o il completamento degli interventi di cui all'art. 6, comma 1, lett. d) dell'Intesa denominati Avvisi dal 2013 al 2019, sono stabilite specifiche e speciali modalità per lo stralcio di progettualità non più attuali, ovvero per l'inserimento delle progettualità già programmate ed ancora attuali e/o avviate, nel nuovo periodo di programmazione 2019-2027, dando priorità all'adeguamento delle risorse, delle tempistiche e delle condizioni di realizzazione e completamento di dette progettualità, fatte salve le proposte di programma concertate dai territori

di area vasta e già presentate al Fondo Comuni confinanti.

2. Al fine di consentire una uniforme gestione amministrativa e contabile degli interventi nonché al fine di definire modalità di semplificazione delle procedure, di adeguamento delle tempistiche e di rispetto degli accordi convenzionali con gli ambiti regionali o provinciali di cui all'articolo 1, comma 1 dell'Intesa, i progetti di cui al comma 1 del presente articolo, inseriti nella programmazione 2019 - 2027, sono assoggettati alla disciplina generale della programmazione medesima, fatto salvo lo stato di avanzamento in termini procedurali e contabili. I progetti, oggetto di integrazione, sono trasferiti nella programmazione 2019 – 2027 unitamente alla rispettiva disponibilità finanziaria residua, fatti salvi gli importi già liquidati, e integrano le disponibilità della relativa area vasta di appartenenza.

Art. 3

Composizione, Presidenza e sede del Comitato

1. Il Comitato paritetico è composto da: a) il Ministro per gli affari regionali e le autonomie o un suo delegato; b) il Presidente della Regione Lombardia o un suo delegato; c) il Presidente della Regione del Veneto o un suo delegato; d) il Presidente della Provincia autonoma di Bolzano o un suo delegato; e) il Presidente della Provincia autonoma di Trento o un suo delegato. Ai lavori del Comitato partecipano anche i Presidenti delle Province di Belluno e di Sondrio, o i loro rispettivi delegati, con diritto di voto, oltre a tre rappresentanti dei sindaci dei Comuni confinanti, senza diritto di voto. L'individuazione di tali rappresentanti viene effettuata dai Comuni confinanti e comunicata al Comitato.
2. Ai componenti del Comitato e agli altri partecipanti non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, o emolumento comunque denominato, salvo il rimborso degli oneri relativi alle missioni.
3. Le funzioni di Presidente del Comitato sono svolte dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie o da un suo delegato; il Comitato, con propria deliberazione, individua al proprio interno la carica di Vicepresidente. Il Presidente del Comitato ne convoca e presiede le sedute e ne svolge il ruolo di rappresentanza. Il Presidente può avvalersi della collaborazione di soggetti che lo coadiuvino nell'esercizio delle sue funzioni.
4. La sede del Comitato è stabilita presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri.
5. Le funzioni amministrative, a supporto del Comitato, sono svolte dagli uffici appartenenti al Dipartimento per gli Affari regionali che provvedono, in particolare, alla convocazione delle sedute, alla loro verbalizzazione, alla pubblicazione delle deliberazioni e alla tenuta del relativo registro. Nell'espletamento di tali funzioni, tali uffici possono essere supportati, su richiesta del Presidente del Comitato paritetico, dalle strutture delle Amministrazioni sottoscrittrici dell'Intesa o, partecipanti al Comitato stesso con diritto di voto, nonché dagli uffici di supporto alla Segreteria tecnica.

Art. 4

Organizzazione del Comitato paritetico

1. Il Comitato paritetico si riunisce almeno due volte all'anno e, comunque, ogni volta il Presidente lo ritenga opportuno, o su richiesta dei rappresentanti di ciascuna delle Amministrazioni sottoscrittrici dell'Intesa.
2. Il Comitato è convocato dal Presidente per posta elettronica certificata indirizzata ai componenti, con indicazione dell'ordine del giorno proposto. La convocazione deve avvenire con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi. In caso di urgenza motivata, il Comitato è convocato ogni qualvolta ne sia dato avviso ai suoi componenti, almeno ventiquattro ore prima della seduta. La documentazione allegata all'ordine del giorno è resa disponibile contestualmente alla convocazione o, ove ritenuto necessario in ragione della sua quantità, indicando l'ufficio o il sito telematico in cui è possibile reperirla. In caso di impedimento o temporanea assenza del Presidente del Comitato, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.
3. Per la validità delle sedute del Comitato è necessaria la partecipazione di almeno 5 aventi diritto al voto. La partecipazione può avvenire anche in videoconferenza.
4. Le decisioni del Comitato assumono la forma di deliberazioni; le deliberazioni sono prese con almeno 5 voti favorevoli; per le attività delegate dal Comitato paritetico al suo Presidente, quest'ultimo provvede tramite determinazioni. Il Presidente sottoscrive gli atti negoziali in rappresentanza del Comitato, salvo quanto diversamente disposto nei relativi atti.
5. Gli atti del Comitato paritetico vengono pubblicati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie per il tramite del sito web del Fondo Comuni confinanti, anche ai sensi del D.lgs. 33/2013 e s.m.i.. Essi possono, altresì, essere pubblicati sui siti istituzionali delle Regioni e delle Province autonome, e delle Province di Belluno e di Sondrio

Art. 5

Attività del Comitato paritetico

1. Il Comitato paritetico, d'ora innanzi, Comitato:
 - a) definisce le modalità di gestione dei progetti approvati e finanziati nelle annualità 2010-2011 e 2012 dall'Organismo di Indirizzo, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2011, e delle relative risorse;
 - b) definisce e approva con propria deliberazione la ripartizione delle risorse fra le quattro tipologie d'intervento previste all'art. 6 dell'Intesa, indicando altresì le modalità e i criteri di individuazione e/o selezione e gestione degli interventi finanziabili, anche sulla base delle

Linee guida e della Roadmap.

- c) Per quanto concerne gli interventi di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b), c), dell'Intesa, altrimenti definiti – “d'area vasta” o “strategici”, relativi alla programmazione decorrente dall'annualità 2019, il Comitato:
- c.1) individua ai sensi dell'articolo 2 ter, comma 3 del presente Regolamento, la percentuale da destinare ai progetti sovraregionali o di particolare importanza individuati dal Comitato medesimo, dando atto che, per il periodo 2019-2024, la percentuale è fissata al 10%, mentre per il periodo 2025-2027, ad eccezione delle proposte di programma già oggetto di concertazione territoriale e ricomprendenti la percentuale del 10% per le annualità 2019-2026 e già presentate al Fondo comuni confinanti, è definita in un limite ricompreso tra il 10 e il 20%;
 - c.2) Individua e/o seleziona, sulla base delle Linee guida di cui all'Allegato C e relativa Roadmap di cui all'Allegato C.1, gli interventi anche aggregati per ambiti territoriali, contenuti nella “proposta di programma dei progetti strategici” per l'area di riferimento, e ne approva la programmazione anche pluriennale. Con la delibera di approvazione dei programmi di intervento, il Comitato assegna il contributo del Fondo Comuni confinanti all'area di riferimento e dà mandato al Presidente di adottare gli atti conseguenti; il costo minimo di ciascun progetto d'area vasta deve essere non minore di 1.500.000,00 euro. Il valore del costo minimo può essere motivatamente derogato dal Comitato paritetico.
 - c.3) approva gli schemi negoziali, secondo quanto previsto dalla Roadmap (allegato C.1);
 - c.4) può disporre, ai sensi dell'art. 8, comma 3 dell'Intesa, il trasferimento delle risorse relative al programma di intervento dei progetti strategici, alle Regioni Lombardia e del Veneto, e alle Province interamente montane di Belluno e di Sondrio, previa richiesta, ponendo in capo a tali Enti ogni procedura di attuazione del Programma e l'adozione di tutti gli atti relativi. Il trasferimento viene disposto con apposita deliberazione di approvazione di uno Schema di accordo, con vincolo di destinazione delle relative risorse alla realizzazione degli interventi, singoli, ovvero aggregati per ambiti territoriali. Le modalità di erogazione dell'anticipo e dei successivi fabbisogni di cassa sono definiti dall'art. 17 del presente Regolamento;
- d) definisce, in accordo con le Regioni e le Province competenti, le modalità operative per assicurare l'omogeneità dell'attività istruttoria sugli interventi finanziati;
- e) definisce, con propria deliberazione, i criteri, nonché le modalità attuative e operative per il finanziamento delle iniziative di cui all'art. 6, comma 1, lettera d), dell'Intesa, tenuto conto

che, a decorrere dall'annualità 2020, il trasferimento delle risorse avviene senza previo bando. Le istanze di finanziamento possono riguardare anche più progetti contenuti in un Programma di interventi per un importo complessivo annuale di 500.000 (cinquecentomila) euro. Il trasferimento delle relative risorse è disposto con successiva deliberazione del Comitato stesso;

f) con decorrenza dall'annualità 2019, dispone in merito all'assegnazione agli Uffici referenti delle risorse di cui all'art. 6, comma 1, lettera e), punto 2) dell'Intesa, approvando apposito accordo convenzionale che ne definisce tempi e modalità di erogazione;

2. Il Comitato adotta tutti gli strumenti organizzativi e di programmazione necessari per un'efficace ed efficiente gestione delle attività previste dall'Intesa.
3. Il Comitato verifica, con cadenza annuale, l'efficacia delle azioni attivate sulla base di una relazione predisposta dalla Segreteria tecnica, finalizzata ad evidenziare l'andamento degli interventi in termini di spesa e di rispetto delle scadenze, nonché a misurare le effettive ricadute complessive, prodotte sui territori confinanti e a individuare le criticità residue.
4. Il Comitato assume, anche per il tramite della Segreteria tecnica, tutte le azioni necessarie per assicurare la piena attuazione degli interventi, sollecitando il rispetto delle scadenze fissate e provvedendo, ove necessario, in caso di perdurante inerzia dei Beneficiari, alla revoca del finanziamento.
5. Il Comitato garantisce la partecipazione delle Province, degli enti locali e delle altre forme rappresentative dei territori confinanti attraverso la loro consultazione periodica, eventualmente anche nell'ambito di tavoli istituzionali ai fini dell'attuazione dei programmi d'intervento di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b) e c) dell'Intesa.
6. Il Comitato, attraverso la Segreteria tecnica, con il supporto delle Regioni e delle Province autonome, può condurre lo sviluppo delle progettualità strategiche e sovraregionali ai fini, sia di un ottimale utilizzo delle risorse di cui all'art. 5 dell'Intesa, sia dell'attivazione di altre potenziali fonti di finanziamento, con riferimento anche alla partecipazione a bandi europei.
7. Il Comitato paritetico, in particolare, verifica la coerenza con gli obiettivi di cui alla legge istitutiva del Fondo Comuni confinanti, relativamente alle proposte di programmazioni strategiche o di area vasta, presentate dagli ambiti territoriali, secondo quanto stabilito dalle allegare Linee Guida e Roadmap. La proposta presentata dall'area territoriale è approvata, complessivamente o parzialmente, dal Comitato paritetico con propria deliberazione, con la maggioranza di almeno 5 dei suoi componenti, escludendo eventuali singole proposte di progetto. I progetti, eventualmente non approvati, sono rinviati all'area territoriale di riferimento. Qualora la stessa li ripresenti e non ottengano in seno al Comitato la maggioranza di cui sopra, decadono e non possono essere ripresentati in tale periodo di programmazione.

8. Il Comitato può delegare il Presidente allo svolgimento delle competenze e delle funzioni che ritenga utili al fine di garantire tempestività ed efficacia all'attuazione dell'Intesa.
9. Il Comitato assume anche le decisioni in ordine a quanto ad esso sottoposto dalla Segreteria tecnica, non contemplato nei punti precedenti.

Art. 6

Segreteria tecnica

1. La Segreteria tecnica è composta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 dell'Intesa, da 7 componenti. I componenti sono:
 - un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie;
 - un rappresentante della Provincia autonoma di Trento;
 - un rappresentante della Provincia autonoma di Bolzano;
 - un rappresentante della Regione Lombardia;
 - un rappresentante della Regione del Veneto;
 - un rappresentante della Provincia di Belluno;
 - un rappresentante della Provincia di Sondrio.
2. I rappresentanti delle Regioni e delle Province devono essere individuati nei segretari o nei dirigenti generali o loro delegati.
3. Ai componenti della Segreteria tecnica non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, o emolumento comunque denominato, salvo il rimborso degli oneri relativi alle missioni.
4. La Segreteria tecnica ha sede presso la Provincia autonoma di Trento, la quale, tramite il suo rappresentante, ne assume, pro tempore, il coordinamento salvo che, tramite separato accordo tra il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e le Province autonome, non sia diversamente stabilito. E' compito della Provincia che coordina la Segreteria tecnica acquisire i nominativi dei singoli componenti, dandone comunicazione al Comitato, anche per quanto riguarda eventuali successive modifiche degli stessi.
5. Al coordinatore della Segreteria tecnica è attribuita la gestione amministrativo - contabile con l'adozione degli atti conseguenti.

Art.7

Organizzazione della Segreteria tecnica

1. La Provincia autonoma, cui spetta il coordinamento, assicura le funzioni di supporto della Segreteria tecnica, i cui oneri sono riconosciuti nei termini e con le modalità previste dall'art. 6, comma 1, lettera e), punto 1 dell'Intesa.

2. La Segreteria tecnica, qualora necessario, si avvale della partecipazione di ulteriori competenze giuridico-amministrative o tecnico-economiche appartenenti alle Amministrazioni che la compongono. Gli oneri per la partecipazione alle attività della Segreteria di queste persone sono a carico delle Amministrazioni di appartenenza. Qualora vi fosse altresì la necessità di specifiche professionalità di carattere gestionale, tecnico, amministrativo e/o finanziario, il Comitato paritetico, su proposta della Segreteria Tecnica, può acquisire ulteriori professionalità esterne i cui costi sono inseriti tra le risorse previste dall'Articolo 6, comma 1 lettera e) dell'Intesa.
3. Presso la sede della Provincia autonoma a cui spetta il coordinamento della Segreteria tecnica di cui al punto 1, è operativo uno "Sportello centrale Comuni confinanti" attraverso cui si provvede agli adempimenti tecnico-amministrativo-contabili verso i soggetti beneficiari, e ad informare ciascun soggetto beneficiario riguardo ai finanziamenti di competenza, alla gestione degli atti ed alla loro archiviazione.
4. Presso le Regioni Lombardia e del Veneto e le Province di Belluno e Sondrio, o presso altri Enti pubblici da loro individuati, possono essere attivati Uffici referenti per l'esercizio delle funzioni istruttorie delegate e di gestione del programma della relativa area territoriale, e/o delle relative aree territoriali, riferite in particolare agli interventi di cui all'art. 6, comma 1 lettere a), b) e c) dell'Intesa. Gli oneri per il funzionamento degli Uffici referenti sono riconosciuti nei termini e con le modalità previste dall'art. 6, comma 1, lettera e), punto 2 dell'Intesa.

Art. 8

Compiti della Segreteria tecnica

Alla Segreteria tecnica spettano i compiti di seguito elencati che sono svolti, prevalentemente, con il supporto dello "Sportello centrale Comuni confinanti", fatto salvo quanto previsto, con espresso richiamo agli Uffici referenti, dall'articolo 9 del presente Regolamento:

1. sviluppa, nell'ambito delle indicazioni fornite dal Comitato, tutte le attività necessarie al fine di garantire un'efficace ed efficiente gestione delle iniziative previste dall'Intesa;
2. per quanto concerne i Programmi degli interventi strategici di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c) dell'Intesa, nonché in attuazione delle Linee guida, di cui all'articolo 5, lettere b) e c.1) del presente Regolamento:
 - a) procede alle valutazioni e alle istruttorie relative agli interventi, eventualmente aggregati per ambiti territoriali, anche per il tramite degli Uffici referenti;
 - b) provvede conseguentemente alla relativa liquidazione, anche per il tramite degli Uffici referenti;
 - c) predispone ed adotta, in accordo con gli Uffici referenti, check-list comuni e modalità istruttorie condivise puntando sullo strumento dell'autocertificazione al fine di snellire i

procedimenti amministrativi e garantire tempi certi di liquidazione ai Soggetti attuatori;

- d) sottopone i documenti istruttori, ove previsto, all'approvazione del Comitato;
- e) ai sensi dell'art. 8, comma 3 della nuova Intesa, e dell'art. 5, comma 1, lett. c. 4) del presente Regolamento, dà attuazione al trasferimento delle risorse per la realizzazione degli interventi, disposta dal Comitato, alle Regioni del Veneto, Lombardia, e alle Province di Belluno e di Sondrio. Le modalità attuative di tale disposizione, per quanto concerne, in particolare, l'erogazione dell'anticipo e dei complessivi fabbisogni di cassa sono definite all'articolo 17.

3. Per quanto concerne il finanziamento degli interventi previsti dall'art. 6, lettera d) dell'Intesa, in attuazione dell'articolo 5, lettera e) del presente Regolamento, e fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento medesimo:

- a) verifica la completezza della documentazione e la coerenza con gli ambiti di intervento delle richieste di finanziamento dei singoli Comuni confinanti con facoltà di chiedere, ai Comuni istanti, chiarimenti, integrazioni o quant'altro necessario a completare l'istruttoria;
- b) dall'annualità 2020, formula la proposta di approvazione del Programma di interventi al Comitato paritetico;
- c) coordina l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 6, comma 1, lettera d) dell'Intesa, autorizzando direttamente le proroghe, secondo quanto previsto dall'art. 24 del presente Regolamento;
- d) istruisce e presenta al Comitato le istanze di proroga di competenza del Comitato stesso ai sensi dell'art. 24, e le istanze di modifica degli interventi ai sensi degli articoli 20, 21, 22 e 23 del presente Regolamento;
- e) esercita un'azione generale di coordinamento della fase di attuazione, di monitoraggio dei tempi e delle modalità di realizzazione degli interventi finanziati.

4. Predisporre la relazione annuale di cui all'art. 5, punto 3 del presente Regolamento, entro il 31 marzo di ogni anno successivo a quello di riferimento.

5. Predisporre, sulla base di modalità condivise con gli Uffici referenti, un piano dei controlli, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 25 del presente Regolamento.

6. In esito ai controlli può proporre al Comitato la revoca parziale o totale del finanziamento concesso.

7. Predisporre i provvedimenti deliberativi per il Comitato, anche per il tramite degli Uffici referenti.

8. La Segreteria tecnica, ai fini di un più efficace raggiungimento degli obiettivi dell'Intesa, provvede, su mandato del Comitato Paritetico, a fornire ai Beneficiari, anche per mezzo dello "Sportello Centrale Comuni confinanti" e degli Uffici referenti, tutte le informazioni necessarie per una corretta attuazione e rendicontazione delle progettualità finanziate.

9. Per quanto riguarda i progetti finanziati nelle annualità 2010, 2011 e 2012 dal preesistente Organismo

di Indirizzo (Odi) e quelli di cui all'art. 6 comma 1 lettera d) dell'Intesa, la Segreteria tecnica, attraverso lo Sportello centrale, in qualità di soggetto gestore delle risorse, assicura ai soggetti Beneficiari, il pagamento degli acconti entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, e il pagamento della rata finale a saldo, entro 60 giorni. Il termine decorre dalla data di ricevimento della richiesta del Beneficiario, corredata di documentazione. Il termine è sospeso una sola volta in caso di richieste di integrazioni/regolarizzazioni della documentazione, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di procedimento amministrativo.

10. Per quanto riguarda i progetti di cui all'art. 6, comma 1, lett. a), b), c), la Segreteria tecnica, attraverso lo Sportello centrale, in qualità di soggetto gestore delle risorse, assicura ai soggetti beneficiari, il pagamento degli acconti entro 30 giorni dal ricevimento del nulla osta da parte dell'Ufficio referente, e il pagamento della rata finale a saldo, entro 60 giorni. Il termine decorre dalla data di ricevimento del nulla osta. Nel caso in cui sia previsto il nulla osta da parte dell'Ufficio referente, i predetti termini decorrono dal ricevimento dello stesso.

11. Nel caso del trasferimento di risorse ai sensi dell'art. 8, comma 3, dell'Intesa, la Segreteria Tecnica, attraverso lo Sportello centrale, in qualità di soggetto gestore delle risorse, assicura alle Regioni del Veneto e Lombardia, alle Province di Belluno e di Sondrio, il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta costituita dalla attestazione delle spese sostenute e dalla richiesta di fabbisogno di cassa.

Art. 9

Compiti degli Uffici referenti

1. Agli Uffici referenti, di cui all'articolo 7, comma 4, del presente Regolamento, spettano, per l'area di competenza, principalmente in relazione agli interventi di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b), c) dell'Intesa, i seguenti compiti:

- a) svolgere le attività istruttorie delegate sulla base di modalità condivise con la Segreteria tecnica;
- b) coordinare le attività relative all'avvio del Programma, ponendo in essere le iniziative necessarie a verificarne l'avanzamento e ad assicurare, per quanto di competenza, il completamento;
- c) provvedere all'adozione degli atti necessari ai fini della erogazione dei contributi ai soggetti beneficiari, trasmettendo alla Segreteria tecnica – Sportello centrale, all'esito di ciascuna istruttoria, il nulla osta per l'emissione del relativo mandato di pagamento ovvero, in caso di trasferimento delle risorse di cui all'art. 8, comma 3, provvedere direttamente alla relativa liquidazione;
- d) autorizzare le modifiche, le variazioni e le proroghe degli interventi di propria competenza;

e) supportare la Segreteria tecnica nell'adozione di tutti gli atti afferenti la gestione del Programma.

2. Gli Uffici referenti provvedono, per l'area territoriale di competenza, agli adempimenti tecnico amministrativo-contabili verso i soggetti attuatori incaricati dell'attuazione degli interventi. Nel caso in cui le Regioni Lombardia e del Veneto e le Province di Belluno e Sondrio, ovvero le diverse amministrazioni, presso le quali siano incardinati gli Uffici referenti, siano individuate quali soggetti attuatori dei progetti di cui all'art. 6 comma 1 lett. a), b), c), si rapportano direttamente con gli Uffici referenti, che dovranno garantire indipendenza e autonomia funzionale.
3. Le funzioni degli Uffici referenti sono disciplinate da apposito accordo convenzionale che regola anche le modalità di riconoscimento dei relativi oneri ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e), punto 2 dell'Intesa.
4. Tale accordo, stipulato sulla base delle Linee guida di cui all'Allegato D, si attuerà con l'adozione di apposite check-list, da redigersi secondo modelli condivisi con la Segreteria tecnica e riferite alle voci corrispondenti alle verifiche che gli Uffici referenti dovranno eseguire nelle varie fasi dei compiti attribuiti.

Art. 10

Beneficiari

1. Per quanto concerne gli interventi e le iniziative d'area vasta di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b) e c) dell'Intesa, sono ammessi a finanziamento le progettualità riferite a:
 - i Comuni della Regione Lombardia e del Veneto, confinanti con la Provincia autonoma di Trento e con la Provincia autonoma di Bolzano, come elencati nel documento unito al presente Regolamento come Allegato A; le forme associative tra i soggetti di cui al punto precedente riconosciute da norme statali, e/o regionali;
 - le Province della Regione del Veneto e della Regione Lombardia confinanti con la Provincia autonoma di Trento e con la Provincia autonoma di Bolzano;
 - la Regione Lombardia;
 - la Regione del Veneto.

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a) dell'Intesa, su proposta delle Province, il Comitato paritetico può definire ambiti ottimali di Comuni nelle Province di Belluno, Vicenza, Verona, Brescia e Sondrio, che per caratteristiche morfologiche, sociali ed economiche simili a quelle dei Comuni confinanti e contigui, possono essere oggetto degli interventi strategici.

2. Per quanto concerne gli interventi di cui all'art. 6, comma 1, lettera d) dell'Intesa, possono presentare istanza di finanziamento solo i Comuni della Regione Lombardia e del Veneto confinanti con la Provincia autonoma di Trento e con la Provincia autonoma di Bolzano, come elencati nel documento

Allegato A al presente Regolamento.

3. Qualora alcuni dei 48 Comuni confinanti siano oggetto di fusione fra loro, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e delle relative disposizioni attuative lombarde e/o venete, il finanziamento, previsto dall'art. 6, comma 1, lettera d) dell'Intesa, viene erogato al nuovo Comune risultante dalla fusione, per l'importo corrispondente alla somma dei finanziamenti spettanti a tutti i Comuni soggetti alla fusione.

Art. 11

Spese ammissibili

1. Sono ammesse a contributo per intero le sole spese relative all'esecuzione di lavori, all'approvvigionamento di forniture/beni, alla promozione di attività, e allo sviluppo di servizi da realizzare nei territori dei Comuni di confine e contigui delle Regioni del Veneto e della Lombardia, come elencati nell'Allegato B al presente Regolamento, nonché relative agli ambiti ottimali come definiti dal Comitato, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a) dell'Intesa.
2. Nel caso di realizzazione di interventi che coinvolgono un'area che si estende oltre il territorio dei comuni confinanti e contigui delle Regioni Lombardia e del Veneto ovvero oltre l'ambito ottimale approvato dal Comitato, è di norma ammessa a contributo una quota parte di spesa proporzionale al rapporto tra il numero degli abitanti dei comuni di confine e contigui/dell'ambito ottimale coinvolto ed il numero totale degli abitanti dei comuni partecipanti al progetto.
3. Per quanto concerne gli interventi di cui all'art. 6, comma 1, lettera d) dell'Intesa, le spese di cui si chiede il finanziamento, dovranno essere indicate secondo le modalità previste dalla deliberazione del Comitato paritetico di cui all'art. 5, comma 1, lettera e).
4. Per quanto attiene agli interventi oggetto di trasferimento alla programmazione 2019-2027 di cui all'art. 2 quater, sono riconosciute ammissibili le spese già sostenute.

Art. 12

Ambiti di intervento

1. Gli interventi finanziati con le risorse del "Fondo Comuni confinanti" sono volti a promuovere il miglioramento economico e sociale dei territori, anche attraverso lo sviluppo e/o il potenziamento dei servizi atti a contrastare lo spopolamento e a favorire l'esercizio dei diritti della persona e il miglioramento della qualità della vita. Per quanto concerne le progettualità d'area vasta, gli ambiti di intervento, raggruppati in quattro macro settori, sono individuati nelle Linee guida di cui all'Allegato C, mentre per quanto attiene agli interventi previsti dall'art. 6, comma 1, lettera d), dell'Intesa, gli ambiti di intervento sono i seguenti:
 - a) progetti per il sostegno sociale, assistenziale, educativo – formativo, comprensivi di

interventi per la riqualificazione e l'efficientamento energetico del patrimonio edilizio ad essi destinato;

- b) progetti per il sostegno abitativo;
- c) progetti che favoriscano l'occupazione e/o l'attività imprenditoriale giovanile;
- d) progetti che favoriscano turismo e commercio;
- e) progetti che incrementino lo sviluppo e la crescita delle zone svantaggiate e delle aree montane, anche al fine di contrastarne l'abbandono;
- f) progetti che valorizzino il territorio e/o contribuiscano a infondere coerenza e sinergia alle azioni degli enti locali con i piani regionali e/o provinciali; sono compresi anche i progetti finalizzati alla tutela del territorio e del paesaggio, alla riduzione del rischio idrogeologico, al miglioramento dell'accessibilità alle aree interessate;
- g) progetti portatori di innovazioni di vario genere a vantaggio di cittadini e imprese.

2. Ulteriori ambiti di intervento, o eventuali modifiche agli stessi, potranno essere riconosciuti, laddove necessario con apposita deliberazione del Comitato.

Art. 13

Termini di presentazione delle istanze e di approvazione delle richieste di finanziamento relative agli interventi di cui all'art. 6, comma 1, lettera d) dell'Intesa

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera e) del presente Regolamento, il Comitato approva con propria deliberazione le modalità di trasferimento delle risorse di cui all'art. 6, comma 1, lettera d) dell'Intesa.
2. Le istanze di finanziamento dei Comuni beneficiari, sottoscritte dal legale rappresentante del Comune, o suo delegato, devono essere inviate alla Segreteria tecnica esclusivamente tramite posta certificata, entro i termini fissati nella deliberazione di cui sopra, la quale indica la documentazione da allegare specificatamente all'istanza stessa.
3. L'indicazione del fabbisogno di ciascun Comune beneficiario dovrà essere contenuta in un quadro economico complessivo, in cui il finanziamento /cofinanziamento con le risorse del "Fondo Comuni confinanti", sia pari al massimo a 500.000,00 (cinquecentomila) euro.
4. Il Comitato approva le richieste di finanziamento entro i successivi 90 giorni con apposita deliberazione.

Art. 14

Termini di conclusione e rendicontazione per progettualità "ex ODI" e per i progetti di cui all'art.6, comma 1, lettera d) dell'Intesa

1. Per quanto concerne gli interventi finanziati a decorrere dall'annualità 2022, riguardanti l'articolo 6, comma 1, lettera d) dell'Intesa, i termini di conclusione e rendicontazione sono indicati nella

deliberazione del Comitato che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera e) del presente Regolamento, dispone il trasferimento delle risorse. A fini ricognitivi, si ricorda che:

2. con riferimento ai Programmi di intervento finanziati nell'annualità 2021, i termini di conclusione e rendicontazione sono indicati al punto 9 del documento recante "Seconda applicazione dei criteri e delle modalità di trasferimento delle risorse di cui all'art. 6, comma 1, lettera d) dell'Intesa sottoscritta nel nuovo testo unificato in data 11 giugno 2020" (disposizioni transitorie nelle more dell'adeguamento complessivo del Regolamento interno)" - parte integrante della deliberazione del Comitato paritetico n. 1, del 2 luglio 2021;
3. con riferimento ai programmi di intervento finanziati nell'annualità 2020, i termini di conclusione e rendicontazione sono indicati al punto 9 del documento recante "Prima applicazione dei criteri e delle modalità di trasferimento delle risorse di cui all'art. 6, comma 1, lettera d) della nuova Intesa" - parte integrante della deliberazione del Comitato paritetico n. 3, del 14 maggio 2020;
4. per quanto attiene ai progetti finanziati nelle annualità 2010, 2011 e 2012 dal preesistente Organismo di Indirizzo, si intende:
 - per termine di conclusione, il termine entro il quale va emesso il verbale di ultimazione lavori con riferimento alla data indicata, per ciascun Comune beneficiario, nella tabella di riepilogo redatta in attuazione della determinazione del Presidente del Comitato n. 1, di data 2 aprile 2020, pubblicata nell'area riservata del sito web del Fondo Comuni confinanti;
 - per termine di rendicontazione, il termine di diciotto mesi dal verbale di fine lavori, come da deliberazione del Comitato n. 10 del 27 settembre 2018;
5. per quanto attiene ai progetti finanziati su Avviso pubblico, relativi alle annualità 2013- 2014, 2015-2016 e 2017, 2018, 2019, si intende:
 - per termine di conclusione, il termine entro il quale va emesso il certificato di collaudo/regolare esecuzione, con riferimento alla data indicata, per ciascun Comune beneficiario, nella tabella redatta in attuazione della determinazione presidenziale n. 1, di data 2 aprile 2020, pubblicata nell'area riservata del sito web Fondo Comuni confinanti;
 - per termine di rendicontazione, il termine di mesi sei decorrenti dalla data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

Art. 15

Modalità di erogazione del finanziamento per progettualità "ex ODI" e per le progettualità di cui all'art. 6, comma 1, lettera d) dell'Intesa

1. Con riferimento ai programmi di intervento finanziati dall'annualità 2022, relative all'articolo 6, comma 1, lettera d) dell'Intesa, le modalità di erogazione del finanziamento sono indicate nella deliberazione del Comitato di cui all'art. 5, comma 1, lettera e) del presente Regolamento. A fini

ricognitivi, si ricorda che:

- con riferimento ai programmi di intervento finanziati nell'annualità 2021, le modalità di erogazione del finanziamento sono quelle stabilite al punto n. 10 del documento "Seconda applicazione dei criteri e delle modalità di trasferimento delle risorse di cui all'art. 6, comma 1, lettera d) dell'Intesa sottoscritta nel nuovo testo unificato in data 11 giugno 2020 (disposizioni transitorie nelle more dell'adeguamento complessivo del Regolamento interno)" – parte integrante della deliberazione del Comitato n. 1 del 2 luglio 2021;
- con riferimento ai programmi di intervento finanziati nell'annualità 2020, le modalità di erogazione del finanziamento sono quelle stabilite al punto n. 10 del documento "Prima applicazione dei criteri e delle modalità di trasferimento delle risorse di cui all'art. 6, comma 1, lettera d) della nuova intesa" – parte integrante della deliberazione del Comitato paritetico n. 3 del 14 maggio 2020;
- con riferimento ai progetti finanziati nelle annualità 2010, 2011 e 2012 dal preesistente Organismo di Indirizzo, l'erogazione del finanziamento è regolata dalle Convenzioni stipulate, per ciascun intervento, tra il sopra citato ODI e ciascun Comune beneficiario, e secondo le modalità di semplificazione declinate nelle deliberazioni del Comitato n. 3, di data 11 febbraio 2015, con gli allegati A e B; n. 6, di data 17 giugno 2015, e n. 9, di data 1 ottobre 2015, nonché dalla comunicazione esplicativa inviata ai singoli Comuni in data 26/27 ottobre 2015 e pubblicata sul sito web "Fondo Comuni confinanti";
- con riferimento agli interventi finanziati su Avviso pubblico relativi alle annualità 2013-2014, le modalità di erogazione dei contributi sono quelle indicate nell'allegato A alla deliberazione del Comitato paritetico n. 8 del 27 luglio 2015;
- con riferimento ai progetti finanziati su avviso pubblico, relativi alle annualità 2015-2016 e 2017, 2018 e 2019, le modalità di erogazione dei contributi sono quelle indicate nell'allegato 4 del rispettivo Avviso.

Art. 16

Termini di conclusione e modalità di erogazione del contributo per gli interventi di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b), c) dell'Intesa

1. I termini di conclusione, e le modalità di erogazione del contributo per i progetti strategici sono regolati nelle convenzioni, negli accordi quadro, o negli atti negoziali stipulati.

Art.17

Modalità di trasferimento delle risorse ai sensi dell'art. 8, comma 3 dell'Intesa, per i progetti di cui

all'art. 6, comma 1, lettera a), b), c).

1. Il trasferimento (ai sensi dell'art. 8, comma 3 dell'Intesa e dell'art. 5, comma 1, lettera c.4) del presente Regolamento) delle risorse a favore delle Regioni del Veneto e della Lombardia e delle Province di Belluno e di Sondrio, ai fini del finanziamento dei progetti previsti dall'art. 6, comma 1, lettere a), b), c) dell'Intesa, è disposto come segue:
 - a) erogazione alla Regione o alla Provincia interamente montana dell'anticipo del 10% del contributo per ogni Programma degli interventi, suo Stralcio ovvero, per il singolo intervento, se non aggregato in un Programma, in seguito alla sottoscrizione dell'accordo di trasferimento delle risorse;
 - b) in conseguenza dell'avanzamento, sulla base della stima di fabbisogno comunicata dal dirigente competente della Regione, ovvero della Provincia interamente montana, l'erogazione di ulteriori acconti almeno semestrali. Alla stima del fabbisogno dovrà essere allegato un prospetto che dimostri di aver utilizzato almeno il 70 % di quanto precedentemente erogato dal Comitato.
2. Il pagamento a favore dei soggetti beneficiari è disposto direttamente dalla Regione/Provincia competente (assegnataria delle risorse trasferite ai sensi dell'art. 8, comma 3 dell'Intesa).
3. La rendicontazione finale avviene sulla base di format condivisi con gli Uffici referenti nell'ambito della Segreteria tecnica ed ai sensi di quanto previsto all'art. 9 del presente Regolamento; l'Ufficio referente, in ragione dell'effettivo avanzamento della spesa, può concordare formalmente con il Coordinatore della Segreteria tecnica, modifiche nella tempistica di liquidazione prevista nell'accordo convenzionale, senza che sia necessaria una modifica dello stesso.

Art. 18

Economie

1. Le economie rilevate, in sede di rendicontazione, alla conclusione degli interventi o che derivano da revoca parziale o totale del finanziamento, anche a seguito di rinuncia allo stesso espressa dal Soggetto attuatore / beneficiario, o secondo quanto previsto dall'art. 27 comma 1, verranno destinate con apposita deliberazione del Comitato all'area territoriale della Provincia di riferimento.

Tale comma si applica a:

- bandi ex ODI per gli anni 2010-2012;
- programmazioni strategiche o di area vasta per il periodo 2013 – 2018;
- programmazioni strategiche o di area vasta per il periodo 2019 – 2027.

Ai fini della nuova riassegnazione, le economie sono ordinariamente rilevate alla data prevista per la conclusione di ciascun Programma.

Il 30% delle economie di cui al presente comma è destinato a incrementare la disponibilità del

Comitato paritetico per l'individuazione delle progettualità sovraregionali di cui all'art. 2 ter, comma 3, in aggiunta alla percentuale fissata in via ordinaria dal Comitato paritetico.

2. Le economie residue alla conclusione degli interventi di cui all'art. 6, comma 1, lettera d) dell'Intesa vanno ad incrementare la disponibilità del Comune beneficiario per l'annualità successiva alla presa d'atto da parte del Comitato.
3. Non costituiscono economie le somme di cui all'art. 6 comma 1 lett. d) di cui il Comune beneficiario abbia chiesto l'imputazione alla programmazione strategica o per le quali non abbia presentato domanda di finanziamento entro il termine assegnato. Con apposita deliberazione del Comitato tali importi sono assegnati all'area territoriale della Provincia di riferimento con vincolo di spesa nel Comune beneficiario. Una volta approvato il progetto strategico, per la disciplina delle economie si applica quanto previsto al comma 1.

Art. 19

Gestione delle risorse finanziarie e modalità di contabilizzazione

1. Il Coordinatore della Segreteria tecnica, dispone direttamente il pagamento a favore dei soggetti beneficiari con le risorse di cui alla contabilità speciale – "P.A. Trento gest. Ris L. 191-09", n. 5576, istituita ai sensi dell'art. 5 del decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2011, secondo le modalità definite dal presente Regolamento.
2. Con riferimento agli interventi di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b), c), fatto salvo quanto previsto, in attuazione dell'art. 8, comma 3 dell'Intesa, dall'art.17 del presente Regolamento, gli Uffici referenti delle Regioni Lombardia e del Veneto, e delle Province di Belluno e Sondrio, o altri Enti da loro individuati, trasmettono alla Segreteria tecnica, all'esito di ciascuna istruttoria, il nulla osta per l'emissione dell'ordinativo di pagamento, da parte del soggetto incaricato dalla Provincia autonoma che assume il coordinamento della Segreteria tecnica. Allo scopo di cui sopra la Segreteria tecnica adotta check-list e modalità operative condivise al fine di rendere uniforme l'attività degli Uffici referenti.
3. Le modalità di contabilizzazione delle risorse del Fondo Comuni confinanti sono attuate mediante piattaforme informatiche condivise.

Art. 20

Modifiche alle schede progetto di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b), c) dell'Intesa

1. Dopo l'avvio del programma non sono ammesse modifiche delle schede progetto in relazione agli obiettivi e all'ambito di intervento.
2. Ove, in sede di redazione dell'approfondimento tecnico dell'intervento, ovvero di attuazione del progetto, si rendessero necessarie modifiche finalizzate al solo miglioramento delle funzionalità e/o al

completamento degli interventi, o, in caso di aumenti di costi, riduzione delle azioni previste, il Soggetto attuatore chiede l'autorizzazione all'Ufficio referente della Regione/Provincia competente. L'Ufficio referente, effettuate le verifiche istruttorie e accertata l'invarianza dell'importo del progetto, ne valuta l'ammissibilità, provvedendo ad autorizzarle direttamente e a darne comunicazione al Comitato.

3. Qualora il Soggetto attuatore non intenda più procedere nell'attuazione del progetto, dovrà rinunciare al finanziamento con deliberazione dell'organo competente.

Art. 21

Modifiche ai contratti di appalto durante il periodo di efficacia relativi ai progetti di cui all'art. 6 comma 1, lettere a), b) e c) dell'Intesa

1. Con riferimento agli interventi strategici, spetta al Soggetto attuatore dell'intervento l'approvazione delle modifiche ai contratti e delle varianti in corso d'opera, e ogni responsabilità relativa al rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 60 e 120 del D.lgs. n. 36/2023.
2. Il Soggetto attuatore avrà l'onere di trasmettere all'Ufficio referente, le modifiche ai contratti o le varianti in corso d'opera.
3. Le varianti che riguardino aspetti minori e di dettaglio, disposti dalla Direzione Lavori, ovvero l'utilizzo del ribasso o integrazione di somme aggiuntive del Soggetto attuatore, sono comunicate agli Uffici referenti per la presa d'atto.

Art. 22

Modifiche ai progetti finanziati di cui all'art. 6, comma 1, lettera d) dell'Intesa e progettualità "ex Odi"

1. Per quanto concerne gli interventi finanziati a decorrere dall'annualità 2022, le modifiche agli stessi sono disciplinate nella deliberazione del Comitato di cui all'art. 5, comma 1, lettera e) del presente Regolamento;
2. per quanto concerne i Programmi di intervento finanziati nell'annualità 2021, le modifiche al Programma sono trattate al punto n. 11 del documento "Seconda applicazione dei criteri e delle modalità di trasferimento delle risorse finanziarie di cui all'art. 6, comma 1, lettera d) dell'Intesa sottoscritta nel nuovo testo unificato in data 11 giugno 2020 (disposizioni transitorie nelle more dell'adeguamento complessivo del Regolamento interno)" – parte integrante della deliberazione del Comitato n. 1, del 2 luglio 2021;
3. per quanto concerne i Programmi di intervento finanziati nell'annualità 2020, le modifiche al Programma sono trattate al punto n. 11 del documento "Prima applicazione dei criteri e delle modalità di trasferimento delle risorse finanziarie di cui all'art. 6, comma 1, lettera d) della nuova Intesa" – parte integrante della deliberazione del Comitato n. 3, del 14 maggio 2020;

4. per quanto concerne gli interventi di cui all'art. 6, comma 1, lettera d), finanziati con gli Avvisi pubblici 2013-2014, 2015-2016-2017, 2018, 2019, e i progetti finanziati nelle annualità 2010- 2011 e 2012 dal preesistente Organismo di Indirizzo, nel caso si verifichi la necessità di operare modifiche al progetto finanziato quali, stralci, interventi in aggiunta, nonché cambiamenti rispetto a quanto dichiarato dal Beneficiario in sede di ammissione al finanziamento o rispetto a modifiche già concesse, il Beneficiario stesso chiede, preventivamente, l'ammissione della modifica alla Segreteria tecnica. La modifica richiesta non deve alterare la natura dell'intervento e, per le progettualità "ex-Odi", deve osservare gli articoli n.8 e n.15 delle Convenzioni Odi, mentre per gli Avvisi pubblici deve rimanere all'interno degli ambiti dichiarati in sede di richiesta di finanziamento.

La richiesta deve essere corredata da una relazione descrittiva dei cambiamenti apportati, con le motivazioni che li hanno originati e la relativa copertura economica. In caso di parere favorevole, va successivamente comunicato, ai fini liquidatori, il nuovo quadro economico, con il rispettivo atto di approvazione. E' facoltà della Segreteria tecnica ammettere direttamente la modifica o, qualora ne ravvisi la necessità, sottoporla al Comitato.

Art. 23

Modifiche ai contratti di appalto durante il periodo di efficacia per progetti di cui all'art. 6, comma 1, lettera d) dell'Intesa e progettualità "ex Odi"

1. Per quanto concerne gli interventi finanziati a decorrere dall'annualità 2022, le modifiche ai contratti di appalto sono trattate nella deliberazione del Comitato di cui all'art. 5, comma 1 lettera e) del presente Regolamento;
2. per quanto concerne i Programmi di intervento finanziati nell'annualità 2021, le modifiche ai contratti di appalto sono trattate al punto n. 11 del documento "Seconda applicazione dei criteri e delle modalità di trasferimento delle risorse finanziarie di cui all'art. 6, comma 1, lettera d) dell'Intesa sottoscritta nel nuovo testo unificato in data 11 giugno 2020 (disposizioni transitorie nelle more dell'adeguamento complessivo del Regolamento interno)" – parte integrante della deliberazione del Comitato n. 1, del 2 luglio 2021;
3. per quanto concerne i Programmi di intervento finanziati nell'annualità 2020, le modifiche ai contratti di appalto sono trattate al punto n. 11 del documento "Prima applicazione dei criteri e delle modalità di trasferimento delle risorse finanziarie di cui all'art. 6, comma 1, lettera d) della nuova Intesa" – parte integrante della deliberazione del Comitato paritetico n. 3, del 14 maggio 2020;
4. per quanto concerne gli interventi di cui all'art. 6, comma 1, lettera d), finanziati con gli Avvisi pubblici 2013-2014, 2015-2016-2017, 2018, 2019, nel caso di modifica dei contratti di appalto in corso di validità, il soggetto beneficiario comunica alla Segreteria tecnica, per la presa d'atto, una relazione descrittiva dei cambiamenti apportati, con le motivazioni che li hanno originati,

l'inquadramento legislativo ai sensi del Codice dei Contratti, nonché gli estremi del provvedimento di approvazione. Vanno altresì inviati il nuovo quadro economico e quello di raffronto con il precedente. Per quanto concerne i progetti finanziati nelle annualità 2010-2011 e 2012 dal preesistente Organismo di Indirizzo, il soggetto beneficiario comunica alla Segreteria tecnica, per la presa d'atto, quanto prestabilito dall'art.8, paragrafi n. 2, n. 3, n. 4 e n. 5 delle Convezioni Odi. Le altre variazioni al quadro economico, approvate dal soggetto beneficiario, devono essere comunicate alla Segreteria tecnica per la liquidazione del contributo. Rimane in capo al Comune beneficiario ogni responsabilità relativa al rispetto delle disposizioni del Codice dei Contratti

Art. 24

Proroghe

1. Per quanto attiene agli interventi di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b), c) dell'Intesa, e di cui all'art. 5, lettera c), del presente Regolamento, le eventuali proroghe dei termini intermedi/per le varie fasi di realizzazione dei progetti fino al loro completamento e per la rendicontazione, sono concesse dagli Uffici referenti, a fronte di richiesta motivata dei soggetti attuatori, avanzata prima della scadenza dei termini stessi, comunque entro il termine di efficacia dell'atto negoziale.
2. Per quanto attiene ai progetti finanziati nelle annualità 2010-2011 e 2012 dal preesistente Organismo di Indirizzo, e agli interventi di cui all'art. 6, comma 1, lettera d), finanziati con gli Avvisi pubblici 2013-2014, 2015-2016-2017, 2018, 2019, le ulteriori proroghe per la conclusione dell'intervento, rispetto al termine concesso con la deliberazione n. 16, del 2 dicembre 2019, possono essere concesse dal Comitato, previa istruttoria della Segreteria tecnica, ove sussistano circostanze eccezionali.
3. Il termine di rendicontazione degli interventi di cui al punto 2, può essere prorogato dalla Segreteria tecnica, una sola volta e fino ad un massimo di sei mesi, su richiesta motivata del soggetto beneficiario e per fatti non imputabili allo stesso. Proroghe ulteriori, concedibili solo per motivi eccezionali, devono essere valutate dal Comitato, previa istruttoria della Segreteria tecnica.
4. Per quanto attiene agli interventi di cui all'art. 6, comma 1, lettera d) dell'Intesa, finanziati, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera e) del presente Regolamento, per l'annualità 2020, la proroga del termine di conclusione o di rendicontazione del programma di interventi è disciplinata nel documento sui criteri allegato alla deliberazione del Comitato di cui all'art. 5 comma 1, lettera e) del presente Regolamento.
5. Per quanto attiene agli interventi di cui all'art. 6, comma 1, lettera d) dell'intesa, finanziati, ai sensi dell'art. 5 comma 1, lettera e) del presente Regolamento, per l'annualità 2021, la proroga dell'unico termine per concludere e rendicontare il programma di intervento, può essere concessa, dalla Segreteria tecnica, su richiesta motivata del soggetto beneficiario, e per fatti non imputabili allo stesso, una sola volta e per un massimo di sei mesi. Proroghe ulteriori, concedibili solo per motivi

eccezionali, devono essere valutate dal Comitato, previa istruttoria della Segreteria tecnica.

6. Per quanto concerne i termini degli interventi di cui all'art. 6, comma 1, lettera d) dell'intesa, finanziati a decorrere dall'annualità 2022, la regolamentazione è disciplinata nel documento sui criteri allegato alla deliberazione del Comitato di cui all'art. 5 comma 1, lettera e) del presente Regolamento.

Art. 25

Controlli

1. La Segreteria tecnica, sulla base di modalità condivise con gli Uffici referenti, definisce annualmente il piano dei controlli sui Programmi di intervento, finanziati ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettere a), b), c), e d) dell'Intesa, e, sull'esito degli stessi, presenta una relazione al Comitato.
2. I controlli effettuati dalla Segreteria tecnica, anche per il tramite degli Uffici referenti, sono svolti a campione nella percentuale di almeno il 5%, e riguardano la documentazione presentata sia in fase di richiesta del finanziamento, sia nelle varie fasi di esecuzione del relativo progetto.
3. All'esito dei controlli, la Segreteria tecnica, sulla base dei risultati emersi, può proporre al Comitato la revoca del finanziamento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.27 del presente Regolamento.

Art. 26

Rinunce ai finanziamenti

1. Per quanto attiene agli interventi di cui all'art. 6, comma 1, lettera d) dell'Intesa, la rinuncia può essere presentata in due momenti distinti:
 - entro gli stessi termini di presentazione dell'istanza di finanziamento, con la richiesta che il trasferimento di risorse vada ad incrementare le progettualità di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b), c) dell'Intesa, relative all'area cui appartiene il Comune beneficiario;
 - esclusivamente per cause di forza maggiore, successivamente all'approvazione del Programma di interventi da parte del Comitato paritetico, tramite posta elettronica certificata, entro trenta giorni dalla deliberazione consiliare che la dispone.
2. Per quanto attiene ai progetti di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b), c) dell'Intesa, e i progetti ODI 2010-2012, qualora il Soggetto attuatore / beneficiario rinunci al contributo, lo comunica, entro trenta giorni dall'assunzione della deliberazione consiliare (o dell'atto equivalente) che la dispone, alla Segreteria tecnica anche tramite l'Ufficio referente.
3. A seguito della rinuncia, viene revocato il finanziamento e deve essere disposta l'eventuale restituzione delle somme già corrisposte e non dovute da concordare con il soggetto beneficiario/attuatore.

Art. 27

Revoca dei finanziamenti

1. Il finanziamento può essere revocato da parte del Comitato paritetico, sia in fase di attuazione, sia in fase di rendicontazione. È possibile la revoca del finanziamento di quei progetti per i quali, alla data fissata dal Comitato medesimo, non risultino effettuate spese documentate dai soggetti attuatori.
2. Per quanto attiene ai finanziamenti previsti dall'art. 6, comma 1, lettere a), b), c), dell'Intesa, il Comitato paritetico, previa istruttoria della Segreteria tecnica, svolta anche tramite gli Uffici referenti, revoca il finanziamento nei casi di grave violazione da parte del soggetto attuatore dell'accordo quadro, delle convenzioni, o degli atti negoziali stipulati, nonché a seguito dei controlli di cui all'art. 25 del presente Regolamento.
3. Per quanto concerne i finanziamenti di cui all'art. 6, comma 1, lettera d) dell'Intesa, il contributo può essere revocato, in tutto o in parte, laddove venga accertata la grave violazione delle prescrizioni contenute nella deliberazione di cui all'art. 5, lettera e), del presente Regolamento, nonché a seguito dei controlli di cui all'art. 25. La Segreteria tecnica effettua la relativa istruttoria per la successiva valutazione da parte del Comitato.
4. Prima dell'adozione del provvedimento di revoca viene comunicato ai soggetti interessati il relativo preavviso con un termine di giorni 15 per presentare eventuali deduzioni e documenti. Tale comunicazione sospende il termine di conclusione del procedimento di revoca fissato in 30 giorni; quest'ultimo riprende a decorrere dieci giorni dopo la data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui sopra.
5. Le somme oggetto di revoca sono imputate al finanziamento degli interventi previsti dall'art. 6, comma 1, lettere a), b), c) dell'Intesa dell'area territoriale di riferimento, a valere sulla prima programmazione utile, successiva all'efficacia ed esecutività del provvedimento di revoca.
6. A seguito della revoca parziale o totale del finanziamento è disposta l'eventuale restituzione o compensazione delle somme già corrisposte e non dovute da concordare col soggetto beneficiario.

Art. 28

Modifiche del Regolamento

Ove si rendessero necessarie modifiche al presente Regolamento, in ragione di novità normative o per qualsiasi altro motivo, concordemente ritenuto necessario per rendere più efficace l'attuazione dell'Intesa, il Comitato provvede con voto favorevole di almeno 5 aventi diritto.

Art. 29

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno di approvazione della relativa deliberazione da parte

Parte integrante e sostanziale di cui al punto 1) della deliberazione del Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa n. 1 del 18 gennaio 2024 del Comitato paritetico ed è reso disponibile sul sito web del "Fondo Comuni confinanti".

Disposizioni transitorie e finali

Art. 30

Gestione progetti strategici programmazione 2013-2018

1. I progetti d'area vasta, relativi alla programmazione 2013-2018 vengono gestiti fino a compimento secondo la Roadmap approvata con la deliberazione del Comitato paritetico n. 11, del 16 novembre 2015, come modificata dalla deliberazione n. 9, del 30 giugno 2016.
2. Con riferimento agli interventi o agli ambiti di cui all'art. 6, lettere a), b) e c) dell'Intesa, nonché ai sensi dell'art. 4, comma 4, e dell'art. 8, comma 5, dell'Intesa stessa, per la programmazione 2013-2018, la Segreteria tecnica si avvale dell'attività istruttoria, sia in fase di attuazione, sia per quanto concerne le rendicontazioni finali delle Regioni e, ove previsto, delle Province di Sondrio e Belluno che individuano a tal fine le strutture competenti, provvedendo alla liquidazione dei fabbisogni sulla base degli atti dagli stessi prodotti, verificando esclusivamente la corrispondenza degli importi.
3. Nell'ambito della programmazione 2013-2018, le Regioni Lombardia e del Veneto, le Province di Belluno e di Sondrio, o altri soggetti da loro individuati, svolgono altresì le attività trasversali di management, conduzione, coordinamento e monitoraggio, secondo quanto previsto nei relativi atti convenzionali.
4. Per le attività di cui al comma precedente, una quota fino ad un massimo del 5% del finanziamento concesso per ogni scheda di intervento, potrà essere rendicontata direttamente dalle Regioni e/o dalle Province al Comitato paritetico – Fondo Comuni confinanti che provvederà alla diretta liquidazione. Detta quota è individuata negli accordi già sottoscritti o in fase di sottoscrizione che devono ricomprendere la determinazione e dimensione finanziaria delle risorse destinate a tali attività.
5. Per i fini di cui al comma 2, è adeguato il dispositivo degli specifici accordi "trasversali" già definiti o in fase di definizione, e deve essere puntualmente individuata nell'allegata scheda riepilogativa degli interventi e dei contributi concessi per ogni specifico intervento, la quota che è destinata per le attività di cui al comma 3 che risulterà pertanto scorporata dal progetto e dalla rendicontazione.
6. Delle disposizioni di cui ai punti precedenti deve essere data comunicazione al soggetto beneficiario per necessaria informazione e eventuale presentazione di osservazioni nei termini stabiliti.
7. Le risorse destinate al management che per qualsiasi motivo non dovessero venire utilizzate per le descritte finalità ritorneranno ad incrementare le risorse disponibili per i progetti di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 6, comma 1, dell'Intesa dell'area territoriale di riferimento.
8. A partire dal 2022, ovvero a partire dalla data di attivazione degli Uffici referenti, le funzioni istruttorie riferite alla programmazione 2013-2018 vengono svolte esclusivamente dagli Uffici referenti.

Art. 31

Gestione progetti di cui all'art. 6 co. 1 lett. d) dell'Intesa

A partire dall'annualità 2023, non è più contemplato l'ambito richiamato alla lettera b) dell'art. 12 del presente Regolamento.